CHE APPROVA LA CONVENZIONE STIPULATA FRA LO STATO E LA DITTA PIRELLI E C. DI MILANO

Art. 6 (Convenzione fra la Ditta Pirelli e il Ministero della Marina)

Tocchera' alla ditta Pirelli e C. porre a bordo e mantenere il personale tecnico speciale per le operazioni telegrafiche.

Questo personale sara' soggetto al regolamento della Regia Marina militare in vigore per i borghesi imbarcati sulle Regie navi.

Gl'individui che lo compongono saranno assegnati alle varie mense di bordo secondo la loro qualita' e gli accordi presi dalla Regia Marina con la ditta Pirelli e C.

Questa rimborsera' allo Stato le spese di trattamento e di razione di viveri che saranno quelle stabilite per i componenti delle varie mense appartenenti alla Regia Marina militare.

Versione in vigore dal 6 maggio 1886, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva la Convenzione stipulata fra lo Stato e la ditta Pirelli e C. di Milano
Estremi	Legge 15 aprile 1886, n. 3789
Partizione	Convenzione fra la Ditta Pirelli e il Ministero della Marina
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1886

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-la-convenzione-stipulata-fra-lo-stato-e-la-ditta-pirelli/convenzione-fra-la-ditta-pirelli-e-il-ministero-della-marina-art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it